

Hannes Obermair

Il diritto della regio tirolese e trentina tra epoca tardoantica e altomedioevale

[A stampa in *Romani e Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo*, a cura del Südtiroler Kulturinstitut, Bolzano 2005, pp. 121-133 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Secondo Isidoro di Siviglia e altri autori altomedievali, i diversi gruppi sociali erano caratterizzati da *origo* (provenienza), *lex* (forme di diritto), *mores* (costumi e tradizioni), *religio* (concezioni morali e religiose), e *lingua*¹. Il presente saggio intende analizzare, in ambito regionale, i fondamenti sociali del diritto e il suo significato intrinseco di cultura e identità. Le norme legislative a noi tramandate sono uno dei risultati più significativi dell'alto medioevo europeo. La produzione di leggi e documenti si impone come elemento d'analisi determinante per lo studio della convivenza tra popolazioni romanze e germaniche nel territorio delle Alpi centrali: le forme di mescolanza devono infatti avere lasciato delle tracce nella scrittura.

In questo senso risulta fondamentale indagare il tema delle tecniche culturali e della trasmissione della cultura². Senza la trasformazione dell'egemonico sapere orale delle *gentes* nella tradizione scritta degli strati sociali più alti e soprattutto della chiesa, in molti campi i processi di acculturazione non avrebbero avuto luogo, oppure non sarebbero stati duraturi³. Questo vale naturalmente anche per gli antichi insediamenti vicino ai fiumi Inn, Isarco e Adige. Come ha efficacemente dimostrato Irmtraut Heitmeier sull'esempio di Inntal, val d'Isarco e Renon, località vicina a Bolzano, in tutte le fasi dell'epoca tardoantica e altomedioevale, il territorio alpino tirolese si trovò, per la sua importante posizione di passaggio, al centro di traffici legati al potere e di rinnovamenti politico-strutturali⁴. Questo importantissimo corridoio alpino, collegamento tra nord e sud, assunse un ruolo centrale nell'evoluzione storico-politica dell'alto medioevo nel centro Europa.

Germanico-romanzo: che cosa significa?

È opportuno intendersi innanzitutto sull'uso dei termini "germanico" e "romanzo", apparentemente in contrasto tra di loro. Al di là di idee e immagini accettate acriticamente, rimane da chiarire, quale utilità abbiano per la conoscenza storica, concetti filtrati da considerazioni etniche. Partiamo dal XIX secolo, a noi più vicino, epoca in cui fu inventata tutta una tradizione di stampo nazionalista e imperialista⁵. Intorno al 1900, proprio all'inizio dell'epoca contemporanea, l'invenzione del concetto di "germanico" servì a fondare una precisa identità e a delineare un quadro storico nazionalista e borghese. Il fatto che nell'impero tedesco guglielmino, questo processo fosse in gran parte auto-alimentato, diventa chiaro se si considerano i movimenti popolari, il culto dei monumenti, ma anche la consapevolezza della crisi di fine secolo, che condusse a ideologismi biologico-popolari come quelli di Oswald Spengler⁶. Su questo terreno poté attecchire, ad esempio, la strumentale ideologizzazione della razza compiuta dal nazionalsocialismo, che si basava appunto sulla nozione di "germanico". Dobbiamo perciò individuare una definizione storicamente valida di questo concetto, nonostante consuetudini linguistiche, che si sono rivelate fuorvianti. Walter Pohl si è recentemente impegnato a modificare il contesto d'uso di questo concetto, ampliandone finalmente la ricerca storica⁷. La nozione di "germanico" oscilla tra un'impostazione emotiva e, per così dire, sentimentale, e una più descrittiva; secondo Pohl, risulta in ultima analisi problematico cercare di circoscriverne chiaramente il terreno culturale⁸. Da un punto di vista storico – lasciando per una volta da parte

¹ Cfr. BANNIARD 1992, pp. 156 e ss.

² Per i concetti generali di ricerca su scambio e trasmissione cfr. KASTEN et alii 1998, ed ESPAGNE 2003.

³ A questo proposito cfr. PRINZ 2004 (con ampia bibliografia), saggio pubblicato postumo, quasi come sintesi di una vita di ricerca.

⁴ Cfr. HEITMEIER 2005 e HEITMEIER 2003.

⁵ A questo proposito si veda HOBBSAWM/RANGER 2003.

⁶ Si veda in dettaglio la monografia di LEROY 2004.

⁷ POHL 2004.

⁸ Ibid., 31.

l'intera storiografia del XIX e XX secolo –, la comprensione dei concetti di germanico e romano non è semplice come potrebbe sembrare, nemmeno per tarda antichità e alto medioevo. Il processo di acculturazione dei popoli germanici non iniziò con il loro arrivo sul suolo dell'impero romano, poiché essi erano già stati vicini per secoli e non è possibile ridurre questo rapporto a un dualismo pretestuoso, che per di più confermerebbe l'esistenza di un elemento "ur-" germanico. La questione non cambia prendendo in esame l'altrettanto fluido concetto di romano. La definizione in questo caso è solo apparentemente più semplice. Se si analizza l'ampia e problematica opposizione fra latino e romano, la polisemia della parola "romano" ne rivela immediatamente la grande complessità. Il concetto comprende aspetti linguistici, giuridici ed etnici di un argomento molto ampio: gli antichi centri romani, l'intera "Romania" linguistica e culturale dell'Europa occidentale, l'intreccio fra cultura e scienze giuridiche che presenta una chiara continuità della tradizione, e infine i concetti, finora poco indagati, di una Romania germanica e di una Germania romana, di importanza centrale proprio per il territorio alpino⁹. L'analisi del cambiamento tecnico, inteso come progresso materiale e concreto della vita sociale ed economica, e lo studio delle generali condizioni giuridiche e sociali di quest'epoca di transizione, costituiscono un importante ampliamento delle prospettive di ricerca¹⁰. L'integrazione culturale delle popolazioni romane e germaniche si manifesta nello sviluppo, nell'elaborazione e nell'abbandono di determinate forme istituzionali, così come nei mutamenti sociali. Ne sono un esempio i cambiamenti dell'economia agricola, l'interesse per una nuova tecnologia dell'agricoltura – come per esempio la diffusione dell'aratro doppio – e per lo sviluppo di nuove forme istituzionali, come il passaggio dalla *villa rustica* romana al sistema curtense franco-carolingio¹¹. La *villa*, il podere, diventa un insediamento con condizioni economiche e sociali molto differenti, come viene spiegato, già nel VI secolo, nel paragrafo 80 della *Lex Salica* "*Dei migrant*"¹². Con la nascita del dominio fondiario diviso del primo periodo carolingio, che presto avrebbe portato al "feudalesimo" – concetto molto dibattuto¹³ – la nuova composizione sociale diventa più chiara anche nelle fonti scritte¹⁴. Questo palese cambiamento della natura degli insediamenti è visibile con regolarità quasi endemica anche al centro del territorio alpino, come hanno dimostrato le ricerche di Rainer Loose sugli antichi insediamenti della val Venosta¹⁵.

Trasformazioni storiche e opzioni scientifiche

La contrapposizione dei concetti di germanico e romano è anche il tentativo di descrivere i processi di trasformazione, dovuti al mutamento della società e delle tecniche culturali. Chris Wickham ha analizzato questo cambiamento di sistema del primo millennio dell'era cristiana in modo nuovo e interessante¹⁶. La sua visione d'insieme dell'occidente altomedievale conduce decisamente a un restringimento di questo stesso concetto e si differenzia dalle principali scuole di pensiero novecentesche, a cui appartengono, ad esempio, le teorie di Alfons Dopsch sulla continuità della tradizione antica in quella medievale, e quelle contrapposte di Henri Pirenne: entrambe sollevano pretese di assolutezza, mentre hanno, di fatto, carattere prevalentemente storico. A confronto con questi modelli di spiegazione sistemici, Wickham intraprende una terza strada, mettendo radicalmente in dubbio che esista un paradigma univoco e privo di contraddizioni per l'analisi storica del primo millennio. Wickham si oppone anche alla divisione europea in territori "nazionali", mettendo invece a confronto tre diversi territori in un arco temporale, compreso tra il V e l'VIII secolo: la Tunisia, l'Italia continentale e il territorio della Gallia settentrionale. Paragonando il rispettivo grado di sviluppo, Wickham elabora letture

⁹ Cfr. il validissimo studio di KREMER 2004, che è anche una continuazione dell'imponente ricerca di Ernst Gamillscheg (GAMILLSCHEG 1935/70).

¹⁰ HÄGERMANN 2004a.

¹¹ Cfr. per esteso HÄGERMANN/SCHNEIDER 1991.

¹² Cfr. ECKHARDT 1953, 80 §1; inoltre HÄGERMANN 2004a, pp. 491 e ss.

¹³ È illuminante lo studio storico condotto da KUCHENBUCH 2002.

¹⁴ Cfr. HENNIG 2004.

¹⁵ Cfr. LOOSE 1976, pp. 227 e ss.; per una rivalutazione in ambito regionale degli interrogativi sull'esercizio del potere v. OBERMAIR 2004, pp. 18 e ss.

¹⁶ L'ultimo lavoro è WICKHAM 2004, con ampi rinvii bibliografici.

autonome dei processi storici, lasciando emergere le condizioni regionali autoctone, anche dove entrano in campo consistenti fattori globalizzanti¹⁷. Implicitamente viene dunque messo in discussione il concetto molto diffuso di un “*awakening of the eighth century*”¹⁸, per sottolineare invece l’assoluta e profonda complessità degli avvenimenti.

In questo contesto appare infine significativo l’interesse per la scrittura come fenomeno sociale. Le fonti disponibili nel territorio alpino dimostrano che le Alpi e l’esistenza di territori etnicamente misti non rappresentano alcuna barriera per lo sviluppo della scrittura altomedievale. I lavori di Rosamund McKitterick hanno indagato scrupolosamente il contesto e l’origine di questi documenti¹⁹. In essi la studiosa afferma con decisione, che i documenti non letterari, prodotti in un determinato contesto sociale ma capaci anche di influenzarlo, vengono direttamente descritte le diverse attività, prevalentemente economiche e pubbliche, della società medievale. La McKitterick ha soprattutto cercato di contrastare una prospettiva di ricerca finora dominante, che era concentrata su chiesa e clero come unici detentori dell’esercizio del potere, e rivolto un nuovo interesse alla “*literacy of the laity*” con le sue peculiarità intellettuali²⁰. Testi apparentemente molto eterogenei come i singoli documenti, le *leges* o le fonti letterarie lasciano intravedere i molteplici scambi tra oralità e scrittura.

Il carattere delle leges

Liberarsi da un’analisi schematica della questione germanico/romanza, risulta stimolante soprattutto nello studio dei “diritti etnici” nell’alto medioevo. Se si spezza il legame tra i concetti di germanico e romanzo e le considerazioni etniche che ne stanno pretestuosamente alla base, emergono delle differenze che non consistono nella diversa provenienza di ciascuna popolazione, mai determinabile con sicurezza, ma che richiedono l’analisi precisa del contesto, cioè dei fenomeni culturali di epoca merovingia e carolingia²¹. L’antica controversa discussione a proposito del carattere etnico delle *leges* esprime chiaramente questo dilemma: la divisione germanico/romanzo era dovuta più alle esigenze della moderna scienza giuridica, di quanto non corrispondesse agli avvenimenti storici. Il modello semplicistico di una sintesi tra la cultura germanica e quella romanza non presenta alcun vantaggio per gli storici, come ha dimostrato Walter Pohl con l’esempio della *Historia Langobardorum* di Paolo Diacono, a cui si devono così tante informazioni sulla storia del territorio di Bolzano e Trento²². Il luogo comune, per il quale la storia longobarda sarebbe una grande sintesi tra cultura romana e germanica ha poco valore, e in ultima istanza non può essere dimostrato concretamente. Le *Leges Langobardorum*, considerate tradizionalmente come leggi molto germaniche, non si basano mai su un diritto germanico “originario”: le leggi sulla schiavitù presentano invece paralleli sorprendenti con i digesti giustiniane²³. La *lex longobarda* non è comunque semplicemente l’esito del diritto volgare tardo-romano, anche se questo legame contribuisce a chiarirne alcuni aspetti.

Per citare un altro esempio, la differenza tra le *leges romanae* e il *Liber Constitutionum* del regno burgundo non consiste tanto nel diverso contenuto, quanto nei diversi casi in cui essi venivano applicati²⁴. Inoltre non va dimenticato che i “diritti etnici” avevano un forte e consapevole carattere identitario, poiché rafforzavano ognuno le proprie prerogative sociali e, per quanto inutilmente o comunque per limitati periodi di tempo, cercavano di porre delle chiare distinzioni tra i ceppi etnici²⁵.

¹⁷ Ibid., pp. 4 e ss.

¹⁸ Così anche DEVROEY 2001, p. 104.

¹⁹ Cfr. MCKITTERICK 1989 e MCKITTERICK 2002.

²⁰ La raccolta di volumi POHL/HEROLD 2002, la cui introduzione attinge esplicitamente al “rovesciamento” effettuato dalla McKitterick, dimostra l’ampio consenso raccolto da questo cambio di prospettiva.

²¹ Cfr. POHL 2004, pp. 28 e ss.

²² Ibid., p. 29. Per il tipo di informazioni locali nella *Historia Langobardorum* si veda JARNUT 1991.

²³ Digesti 48, 3, 14, 7 citati da POHL 2004, p. 30 (con riferimento a NEHLSSEN 1972).

²⁴ Per la terminologia si veda SCHERMAIER 2001; per i testi giuridici burgundi si veda KAISER 2004, pp. 120 e ss.

²⁵ Cfr. POHL 1998.

La regio “tirolese”

Dal punto di vista della storia del diritto, il territorio dell'attuale Tirolo e Trentino era anticamente un'area territoriale romana, a sua volta suddivisa nelle province di Venetia, Istria, Rezia (I e II) e Norico²⁶. Hans Constantin Faussner ha recentemente ricostruito lo sviluppo del diritto pubblico romano, che ebbe una grande continuità in tutti i diritti successivi, il crollo dell'antica forma statale, l'emigrazione degli antichi proprietari terrieri romani dal territorio retico e norico nel 488, la prefettura italiana di Teodorico, le penetrazioni bizantine, così come le riforme longobarde, baiuvariche e franche²⁷. Le sue discusse teorie presentano il vantaggio (e il rischio) di avere sottolineato la continuità della storia giuridica dalla Roma imperiale al ducato baiuvaro, prima che l'annessione carolingia del territorio alpino centrale mutasse l'assetto generale. L'elemento affascinante del lavoro di Faussner consiste nell'aver distolto, con grande acutezza, il senso comune dal supposto *vacuum* subentrato in epoca post-romana per rivolgerlo all'intensa trasmissione del diritto e del potere, anche se il suo approccio è stato contestato da più parti. In questo modo, diventano più chiari anche i contorni della *regio* “tirolese”, che si trovava al centro di interessi divergenti. Ne sono espressione ben quattro raccolte di leggi, che nella *terra in montanis* si dimostrano fondamentali nell'elaborazione del diritto, mantenendo allo stesso tempo la propria fisionomia: sono la *Lex Romana Curiensis*, la *Lex Alemannorum*, la *Lex Baiuvariorum* e le *Leges Langobardorum*. Geograficamente esse comprendono, a partire da ovest, tutto il territorio della nostra ricerca. Le loro caratteristiche e i loro principali contenuti sono qui brevemente delineati.

All'interno delle quattro “codificazioni”, la raccolta retica apparebbe, anche per la comune definizione di *lex* della bibliografia più recente, come quella più autoctona²⁸. A un esame più approfondito essa si rivela però come una delle numerose epitomi – cioè compendi – redatte intorno al 765, secondo la tradizione della *Lex Romana Visigothorum (Breviarum Alarici)* nella *Raetia curiensis*²⁹. La *summa* gotico-occidentale del diritto romano di Teodosio, promulgata nel 506 da Alarico II nel corso della sua politica di romanizzazione, consiste invece in una raccolta di *leges* e *iura* con le relative *interpretationes*, di tutti gli argomenti del diritto romano³⁰. Su di essa si basa il compendio della *Raetia curiensis*, prima meglio conosciuto con il nome di *epitome di San Gallo*, che però non deve essere considerato un testo normativo o una raccolta del diritto consuetudinario valido in Rezia II, di matrice romano occidentale e proveniente dal diritto volgare, ma testo di carattere eminentemente “privato”, forse redatto da un notaio, membro di qualche ordine religioso.

La raccolta del diritto alemanno del 724-730 circa, tratta in tre parti gli affari della chiesa, del duca (*de causis, qui ad ducem populo pertinent*) e del popolo (*de causis, qui saepe solent contingere in populo*)³¹. In territorio tirolese la *lex* era valida nell'*Ausserfern*, poiché questo era già sottoposto al diritto alemanno. Le ultime ricerche hanno univocamente indicato la compilazione come opera del 730 del defunto duca alemanno Lanfrido, poiché vi si accentua l'importanza del re merovingio come *dominus* del duca alemanno, sancendo nello stesso tempo i suoi diritti come amministratore della giustizia, garante della pace e comandante dell'esercito³², il che rispecchiava anche la situazione politica dell'ultimo periodo del ducato d'Alemannia.

La codificazione del diritto baiuvarico, che regolava gli affari della chiesa (I), del duca (II) e le cosiddette cose del popolo (IV-XXII), seguiva gli stessi principi strutturali³³. L'esplicito riferimento al duca Tassilone III suggerisce – sullo sfondo dei contrasti tra Baiuvari e amministratori carolingi³⁴ – che l'opera sia stata redatta nel 743/744 nel convento di Niederaltaich³⁵. La raccolta

²⁶ Cfr. WOLFRAM 1995, pp. 71 e ss., 103 e ss.; per alcuni aspetti particolari è ancora fondamentale HEUBERGER 1932.

²⁷ Cfr. FAUSSNER 1997, passim.

²⁸ Pubblicato in MEYER/MARTHALER 1966.

²⁹ Cfr. BECK 1980, pp. 359 e ss., e SOLIVA 1987.

³⁰ Cfr. LANGE 1997, pp. 394-401.

³¹ Pubblicato da ECKHARDT 1966; cfr. SCHOTT 1993, pp. 10 e ss.

³² Cfr. SCHOTT 1974, pp. 135 e ss.; SCHOTT 1979 e KOTTJE 1987, pp. 359 e ss.

³³ Pubblicato in SCHWIND 1926.

³⁴ Cfr. KAISER 1998, pp. 9 e ss.

³⁵ Cfr. SIEMS 1978 e KOTTJE 1986.

di documenti, che necessita di ulteriori discussioni, di *Quarti/Quartinus*, romano della val d'Isarco, testimonia l'applicazione delle norme della *lex* nel territorio alpino, anche dopo la revoca dell'autonomia baiuvarica³⁶. Josef Riedmann rimanda a questo proposito alla realtà giuridica già testimoniata dalle prime consuetudini di Bressanone, dove i testimoni di un fatto venivano *per aures tracti* o solo *tracti*, cioè "tirati" per le orecchie³⁷. Ciò corrisponde alle norme della *Lex* (16, 2; 17, 3 e 6) ed è un chiaro indizio dell'appartenenza delle valli Isarco, Inn e Pusteria al territorio giuridico baiuvarico³⁸. Un altro riferimento alla "*common law* pan-germanica" è il fatto che talvolta le azioni giuridiche venivano intraprese in assemblee giudiziarie pubbliche (*in mallo publico*) e l'accertamento del diritto veniva fatto non dal giudice, ma da assistenti esperti in diritto³⁹. Allo stesso modo, i confini tra le contee di Norital e val Pusteria vennero stabiliti da giurati tramite consultazione⁴⁰.

Nel ducato di Trento dominano invece le forme giuridiche longobarde⁴¹. Secondo il principio di personalità, il diritto longobardo sancisce la separazione tra i nuovi strati sociali alti e quelli più bassi, mentre le popolazioni romanze vivevano ancora secondo il diritto volgare tardoantico. Negli atti, il rapporto giuridico viene pertanto mantenuto. Un esempio significativo per l'attuale Sudtirolo è la cosiddetta lettera di San Vigilio. Si tratta di un documento redatto nella prima metà dell'XI secolo, nella forma dei primi documenti dell'Italia settentrionale, a proposito della dotazione della chiesa di Caldaro e delle sue succursali di Castelvecchio (Altenburg) e Termeno⁴². In esso sono nominati abitanti dell'Oltradige, che vivono secondo il diritto longobardo (*viventes lege Langobardorum*). La *lex* originaria longobarda era stata codificata dal celebre Editto di Rotari del VII secolo; divisa per temi, la legge regola, procedendo in modo quasi intuitivo, più che sistematico, le cose del re e del regno, il mantenimento della pace (per esempio contro la faida), l'ordine della famiglia, della casa, del clan e dei ceti, l'amministrazione dei beni, i procedimenti giuridici che avevano luogo davanti al tribunale, e diverse altre questioni giuridiche⁴³. Dopo il processo di franchizzazione del *Regnum Langobardorum* dell'Italia settentrionale, le *leges* continuarono a valere come diritto delle popolazioni dominatrici, ma subirono una certa assimilazione alle leggi franche e nell'XI secolo, in tarda epoca longobarda, entrarono sotto l'influenza della scuola di diritto *lombarda* e di quella di Pavia col suo *liber Papiensis* di impronta giustiniana⁴⁴. Il richiamo, contenuto nella lettera di san Vigilio, a uno *status* giuridico longobardo si riferiva pertanto già a un simile "diritto misto" e come autentica *professio iuris*, stabiliva con decisione il diritto personale degli interessati, in un contesto caratterizzato dal pluralismo giuridico.

Un uomo di nome Quarti/Quartinus

Nell'827/828, Quarti(nus) della Nurihtal – *ego Quarti nationis Noricorum et Pregnariorum* – cedette al convento di San Candido, fondato da Tassilone e proprietà personale del vescovo di Frisinga, tutti i suoi beni nel territorio di Vipiteno, di Bolzano e della Unterinntal, mantenendo per sé e per la madre l'usufrutto a vita⁴⁵. Il vescovo Hitto di Frisinga e il vescovo eletto Arbeo di Sabiona, nominato qui per la prima volta, compaiono in qualità di garanti del negozio giuridico. L'autodefinizione gentilizia di Quarti(nus), quale membro di una *natio* norico-breonica, costituisce una delle principali testimonianze dell'esistenza di diverse etnie all'interno della comunità

³⁶ Cfr. WOLFRAM 1985, pp. 121 e ss.

³⁷ RIEDMANN 1990, pp. 308 e ss., con riferimento agli esempi pertinenti in REDLICH 1886; per una valutazione completa dei due *libri traditionum* di Bressanone si veda ALBERTONI 2003.

³⁸ WOLFRAM 1995, p. 35

³⁹ Così RIEDMANN 1990, p. 308.

⁴⁰ Cfr. REDLICH 1886, pp. 22 e ss. n. 57.

⁴¹ Per le norme longobarde si veda in specifico DILCHER 1978 e POHL 2001 (con bibliografia essenziale); per la situazione locale cfr. RIEDMANN 1990, p. 309.

⁴² Tiroler Urkundenbuch I/1, pp. 6 e ss., n. 13; cfr. la ricerca diplomatica e paleografica di HUTER 1936.

⁴³ DILCHER 1978, pp. 1609 e ss.

⁴⁴ Cfr. COING 1973, pp. 165 e ss.

⁴⁵ Edizione critica degli atti in BITTERAU 1905, pp. 471 e ss. n. 550a-c, e SPARBER 1927, pp. 177 e ss.; estratti nell'Urkundenbuch I/1, pp. 2 e ss., n. 6; parti in fac-simile in KOLLMANN 2004, 21. Per San Candido si veda JAHN 1991, passim.

baiuvarica più antica. La dichiarazione di provenienza “tirolese” esprime probabilmente l'appartenenza di Quarti al ceto giuridico baiuvarico delle Alpi romanze a sud e a nord del Brennero⁴⁶. I Norici erano in origine popolazioni romanze della Wipptal e della val d'Isarco, mentre i *Pregnarii* erano i Breoni stanziati al centro della Inntal, anche se i confini tra gli insediamenti del VI secolo dovevano essere piuttosto labili da molto tempo⁴⁷.

L'esame del procedimento di certificazione, tramandato in tre parti dal *liber traditionum* di Frisinga, è particolarmente ricco di informazioni: le parti a e b sono scritte da Frisinga stesso, mentre la stesura di c rappresenta una delle prove più antiche dell'esistenza di una “cancelleria” vescovile (messa per così dire a disposizione di Quarti) a Sabiona, ed è quindi una delle poche testimonianze di scrittura nel povero territorio conventuale del Tirolo prima dell'anno 1000⁴⁸.

I testimoni del negozio giuridico hanno nomi sia baiuvarici che romanzi; per essi vale comunque senza eccezione il già citato *legitime per aures tracti* della *communio* baiuvarica. Quarti, sebbene Latino, si comporta consapevolmente come membro del ceto baiuvarico più elevato; come “Norico” rappresenta una popolazione romanza, che aveva la sua sfera di influenza dentro e intorno al castello di Vipiteno. Il processo dell'etnogenesi, come ibridazione e meticcio culturale, diventa esplicito: le peculiarità della *lex* baiuvarica garantivano una partecipazione sociale ai più alti livelli e comportavano un profondo senso di appartenenza a una comunità in crescita e di grande importanza giuridica.

Esistono molti documenti retici?

Nell'VIII e IX secolo, nessuno avrebbe parlato di documenti retici, retoromanzi o della *Raetia curiensis*. Riconoscere un'unica matrice in ogni documento tramandato, che in quest'epoca diventa preponderante nella *Raetia curiensis*, è un'operazione degli storici⁴⁹. Questo procedimento, sicuramente valido, tiene astrattamente conto di una “*difference that makes a difference*”, riprende un certo tipo di documenti della tradizione storica, cercando poi di fornire delle spiegazioni adeguate⁵⁰.

Esiste dunque una “scrittura della provincia” delle popolazioni romanze delle Alpi orientali tra Rankweil, Pfäfers e Coira, tramandata soprattutto dall'abbazia di San Gallo, che si spinse più tardi fino alla val Venosta e comprendeva, al confine con il fiume Passirio, la diocesi del vescovo della *Raetia curiensis*? Oppure è stato un caso che non si siano conservati più documenti di quelli che effettivamente possediamo? Dobbiamo alle fatiche editoriali e paleografiche di Peter Erhart e Julia Kleindinst la conclusione, che i documenti della *Raetia curiensis*, oggi conservati, appartengono alla tradizione romana, differenziandosi perciò significativamente dai documenti franco-alemanni⁵¹. Per trovare materiale simile, bisogna spingersi fino a Ravenna, i cui documenti su papiro risalgono direttamente all'ampia tradizione romana⁵².

Questi esempi fanno senza dubbio parte di un sistema molto complesso, di cui però ci sono stati tramandati solo frammenti e sporadici dettagli. L'arcano sapere giuridico, che ha resistito senza sforzo al passare del tempo, deve essere stato investito di un alto significato simbolico: ancora nel XII secolo, i documenti venostani redatti da un *cancellarius* recano l'usanza romana di mettere la data in apertura del documento⁵³. Si tratta soprattutto di cessioni di terreni, che necessitavano della supervisione di un cancelliere, che secondo l'uso giuridico locale – *secundum ius nostre terre* – assumeva la presidenza del procedimento per la certificazione. Troviamo in questi casi ancora delle formule convenzionali tecniche (*tradidit, dedit*), che altrimenti in territorio tedesco

⁴⁶ WOLFRAM 1995, pp. 34 e ss.

⁴⁷ Cfr. HEUBERGER 1932, pp. 39 e ss.; per sintesi si veda ALBERTONI 1996, pp. 105 e ss. e HEITMEIER 1999, pp. 267 e ss.

⁴⁸ Inoltre BERG 1989 pp. 197 e ss.

⁴⁹ Questa teoria ha una lunga tradizione che risale ancora al XIX secolo ed è stata recentemente ripresa in ERHART/KLEINDINST 2004.

⁵⁰ Riguardo a questi processi “comunicativi” si veda CRIVELLARI/SANDL 2003, con riferimento anche alla celebre tesi di Gregory Bateson (cfr. BATESON 1987).

⁵¹ Cfr. ERHART/KLEINDINST 2004, pp. 17 e ss.; cfr. anche FICHTENAU 1971, p. 53.

⁵² Edizione di riferimento: TJÄDER 1955.

⁵³ Cfr. MOESER 1932 e HUTER 1934/35, pp. 190 e ss.

meridionale corrispondevano a comuni *notitiae traditionis*⁵⁴. Da questa pratica deriva probabilmente anche la caratteristica formula della *levatio pennae*, il sollevamento della penna, che avveniva durante un'assemblea pubblica della comunità giuridica, da parte di un notevole, che perciò era di condizione libera⁵⁵. Un'altra formula dei documenti di cancelleria venostani – “*tracta est carta*” –, si riferisce all'altrettanto rituale passaggio della pergamena al ricevente. Questo procedimento può essere messo direttamente in relazione con le condizioni di stipula della *lex romana curiensis* (XXIV, 2) ed è, come del resto le norme penali, una consuetudine tardo-romana ancora in uso, nonché un esempio molto significativo di mescolanza e ibridazione⁵⁶.

In generale, si può rintracciare una certa corrispondenza tra la formazione delle strutture politiche, le gerarchie ecclesiastiche e la cultura tecnica giuridica scritta, in una rete di molteplici rinvii e rimandi⁵⁷. È proprio in questo periodo che vengono tracciati i confini tra i Grigioni, Coira e il territorio venostano: essi rimasero immutati fino all'epoca degli Asburgo e della formazione degli stati nazionali.

Ciò che accadde nell'845

Contrariamente che per i territori di Coira, Bressanone e Salisburgo in Tirolo, non esistono molti documenti che chiariscano gli avvenimenti storici di quello tridentino. Un unico documento, su cui si è molto discusso, getta luce sui rapporti sociali e giuridici, che per il resto rimangono oscuri: si tratta del famoso *placitum* di Trento dell'845, conservato nell'archivio di Santa Maria in Organo presso Verona⁵⁸. Alla corte del duca di Trento si giudica la controversia sorta tra questo convento e alcuni privati della contea di Trento che vogliono impadronirsi delle proprietà terriere conventuali. La sentenza giuridica, redatta da un notaio, è la prova più antica dell'esistenza di un notariato a Trento, e rappresenta, per la scarsità di altre fonti, un legame con la tradizione, che risale forse al *tabellio* tardoantico⁵⁹. Da un punto di vista formale, la *completio* finale della *carta* segue i dettami delle *constitutiones* giustinianee⁶⁰ e si inserisce perciò nella tradizione giuridica romana dei documenti redatti in territorio longobardo. I territori vicini al *comitatus* trentino seguivano invece i dettami della *ares tractio* della *lex baiuvarica*. Il *placitum* è espressione di un vincolo notarile, quale consuetudine giuridica riconosciuta di tutte le zone d'Italia, che come Trento, erano diventate dominio dei Franchi a partire dal IX secolo⁶¹.

Giurati, sindaci e vassalli del re citati nel documento – *scavini, sculdassi e vassi dominici* –, fra cui un *Launulfus de Baovarius* (Bavària) e un *Fritari de Apiano* (Appiano presso Bolzano) fanno parte di una comunità di *tam Teutisci quam et Langobardi*. Questo mutamento semantico, che cominciava ad avere una connotazione etnica, avviene non a caso nel territorio di confine bavaro-italico: la caratterizzazione di “tedesco” non possiede qui alcun valore politico, né è legata a un particolare regno, ma si riferisce alla comunità di tutte le persone, che nel territorio di confine di Trento e Bolzano, vivevano secondo il diritto in vigore nelle Alpi settentrionali, ovvero rispettivamente Franchi, Alemanni e soprattutto Baiuvari⁶². La definizione gentilizia di *teutiscus* si oppone qui a Longobardo, che ha una caratterizzazione troppo romanza. La nascita di questo gruppo etnico ha portato alla formazione di un “ritaglio” di territorio baiuvarico, nella parte meridionale del regno franco orientale: un documento di re Arnolfo dell'888, che riguarda Fiè presso Bolzano, rimanda chiaramente a questa situazione *borderline*, quando descrive il territorio di confine bolzanino come *in Bauuariae partibus sitas inter montana alpesque part*⁶³. È su

⁵⁴ A questo proposito JOHANEK 1977.

⁵⁵ In particolare GOLDMANN 1914.

⁵⁶ Cfr. VOLTELINI 1901, pp. 170 e ss.

⁵⁷ Per la storia “retica” locale nell'alto medioevo si veda il superbo studio di KAISER 2000; per un approccio storico-culturale sulla storia del diritto si veda la raccolta di saggi di CLAVADETSCHER 1994.

⁵⁸ Pubblicato in MARANESI 1955, pp. 160 e ss. n. 49; estratto più ampio in *Tiroler Urkundenbuch* I/1, pp. 4 e ss., n. 11; cfr. anche *Regesta Imperii* I/3/1, p. 13, n. 31.

⁵⁹ Per la sua origine AMELOTTI 1980.

⁶⁰ Cfr. VOLTELINI 1899, allegato 33 e COSTAMAGNA 1989, p. 991.

⁶¹ REDLICH 1991, p. 20.

⁶² Molto convincente è WOLFRAM 1985, pp. 405 e ss., e WOLFRAM 1995, pp. 62 e ss.

⁶³ MGH DD Carol. 3, 26 n. 17; nella bibliografia cfr. solo ALBERTONI 1996, pp. 187 e ss.

questa base, in modo simile che per la divisione tra territorio franco occidentale e orientale, che si formò il particolare concetto tedesco di regno. Dopo le continue migrazioni a nord e a sud dei concetti etnici, precedenti a qualsiasi sentimento di appartenenza nazionale, questi trovarono, durante la lotta per le investiture dell'XI secolo, i presupposti ideali per la nascita di una forte consapevolezza politica⁶⁴.

Il dissolversi del particolarismo

Il principio altomedievale di personalità del diritto scomparve durante il processo di regionalizzazione delle strutture di potere. L'appartenenza a un ceto o a una determinata casta rafforzò nuove relazioni paritarie ma anche ineguaglianze sociali. I diritti provinciali, i privilegi comunali, l'autonomia giuridica ecclesiastica, così come la professionalizzazione endemica dell'intero ambito giuridico misero progressivamente da parte l'antico particolarismo⁶⁵.

Esistevano ancora tuttavia, seppure come tracce residue, pratiche giuridiche che facevano riferimento agli antichi diritti etnici. Citando uno statuto personale, il dichiarante sceglieva il diritto che doveva essergli applicato. Questo procedimento è tipico dei gruppi sociali di composizione eterogenea, nei quali convivono persone sottoposte a diritti diversi e che vogliono mantenere i propri usi e le proprie consuetudini giuridiche⁶⁶. Allo stesso modo le *professiones*, oltre ad avere un carattere giuridico molto netto, presentavano diversi vantaggi, perché da un lato consentivano agli interessati di assumere uno *status* particolare, dall'altro conferivano un'autorità che dava grande potere e influenza. Nonostante la territorialità di stampo statale rappresenti anche in territorio alpino un modello molto diffuso a partire dal XII e XIII secolo, esistono ancora – anche se isolate – tradizioni giuridiche che non rientrano in questo processo. I pochi esempi regionali, per citare solo i documenti più settentrionali, riguardano alcuni documenti di vendita di Bolzano (1207 e 1233)⁶⁷ e di Tesimo presso Merano (1224)⁶⁸: in essi troviamo la formula stereotipata *confessus fuit se lege vivere romana*. In quest'ultimo documento il venditore, *ministeriale* dei conti di Appiano-Ulten, ha la procura della moglie, di cui vuole alienare le proprietà e reca pertanto il consenso della donna⁶⁹. Hans von Voltolini ha dimostrato che la potestà dell'uomo sulla donna era diventata un elemento specifico del diritto patrimoniale longobardo, che regolava il rapporto fra coniugi in territorio sudtirolese e trentino⁷⁰, ed è un elemento molto utile per inquadrare questo periodo storico.

Rimane certamente da chiarire, se le *professiones* sono espressione di uno *status* giuridico restio a qualunque integrazione, e fino a che punto il rituale della *confessio*, insieme al concetto di continuità della tradizione, abbiano influenzato questi procedimenti. Sarebbero inoltre da indagare gli oscuri rapporti delle parti attrici, quando esercitavano contemporaneamente le *professiones*, con la signoria rurale, nonché la loro effettiva condizione di libertà rispetto agli obblighi tributari e di *corvée*⁷¹.

Conclusione

I diritti, gli ordinamenti giuridici e le confessioni di diritto servivano nell'alto medioevo come una forma di ordinamento universale, applicato in più ambiti. Essi seguono perciò, seppure nel rispetto delle differenze, una "grammatica" comune. Le regole e i principî costitutivi, che stanno alla base delle *leges*, delle *professiones* e dei documenti giuridici, fanno parte di quello che si potrebbe definire discorso socio-giuridico. Potrebbe essere argomento per un'ulteriore ricerca, analizzare ciò

⁶⁴ Cfr. BRÜHL 1990, pp. 181 e ss. e WOLFRAM 1995, p. 62.

⁶⁵ Per uno studio complessivo è indispensabile COING 1973.

⁶⁶ DOLEZALEK 1984, con ampi rinvii bibliografici.

⁶⁷ Tiroler Urkundenbuch I/2, pp. 48 e ss. n. 56 e ibid. I/3, pp. 46 e ss. n. 992.

⁶⁸ Inedito, l'originale nell'Archivio Storico della Parrocchia di S. Maria Maggiore a Trento, perg. 2 (ringrazio della segnalazione Walter Landi).

⁶⁹ Sulla rivelanza del ceto di appartenenza dei ministeriali di Tesimo si veda BITSCHNAU 1983, pp. 161 e ss. n. 137 (alla luce del Tiroler Urkundenbuch I/3, pp. 10 e ss. n. 496a).

⁷⁰ Cfr. VOLTELINI 1898, pp. 337 e ss.

⁷¹ Utile in questa prospettiva è il compendio di KUCHENBUCH 1997.

che Michel Foucault ha chiamato “sapere discorsivo” o “formazione discorsiva”, per individuare le funzioni politiche e sociali del diritto.

A causa della molteplicità dei discorsi giuridici, non si può parlare di una struttura unitaria del territorio tirolese e trentino ma di un intreccio di costrutti e posizioni, percepito anche dai popoli del primo millennio – come le questioni genealogiche, di provenienza e di tradizione familiare – quale importante matrice di formazione sociale⁷².

Bibliografia

ALBERTONI 1996 = Giuseppe Albertoni, *Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI)* (Gli Alambicchi 12), Torino 1996.

ALBERTONI 2003 = Giuseppe Albertoni, *I ‘Libri traditionum’ dei vescovi di Sabiona-Bressanone. Alcune riflessioni su una fonte particolare*, in: *I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV)*. Atti del Convegno di Studi (Italia Sacra 72), Roma 2003, 251-268.

AMELOTTI 1980 = Mario Amelotti, *Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats*, in: *Hildegard Temporini/Wolfgang Haase (Hg.), Prinzipat 13: Recht. Normen, Verbreitung, Materien (Aufstieg, und Niedergang der römischen Welt II/13)*, Berlin/New York 1980, 386-399.

BANNIARD 1992 = Michel Banniard, *‘Viva voce’*. Communication écrite et communication orale du IV^e au IX^e siècle en Occident Latin, Paris 1992.

BANNIARD 2004 = Michel Banniard, *Germanophonie, latinophonie et accès a la ‘Schriftlichkeit’ (V^e-VIII^e siècles)*, in: HÄGERMANN 2004a, 340-358.

BATESON 1987 = Gregory Bateson, *Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology*, Northvale 1987.

BECK 1980 = Alexander Beck, *Itinera iuris: Arbeiten zum römischen Recht und seinem Fortleben*, hg. von Pio Caroni und Josef Hofstetter, Bern 1980.

BERG 1989 = Heinrich Berg, *Bischöfe und Bischofssitze im Ostalpen- und Donaauraum*, in: *Herwig Wolfram/Andreas Schwarcz (Hg.), Die Bayern und ihre Nachbarn, Tl. 1 (ÖAW, phil.-hist. Kl., Denkschriften 179)*, Wien 1989, 61-108.

BEUMANN/SCHRÖDER 1985 = Helmut Beumann/Werner Schröder (Hg.), *Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum (Nationes 5)*, Sigmaringen 1985.

BEUMANN/SCHRÖDER 1987 = Helmut Beumann/Werner Schröder (Hg.), *Die transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert (Nationes 6)*, Sigmaringen 1987.

BITSCHNAU 1983 = Martin Bitschnau, *Burg und Adel in Tirol zwischen 1050 und 1300. Grundlagen zu ihrer Erforschung (ÖAW, phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte 403)*, Wien 1983.

BITTERAUFG 1905 = Theodor Bitterauf (Hg.), *Die Traditionen des Hochstifts Freising, Bd. 1: 744-926 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte NF 4)*, München 1905, Nachdr. Aalen 1967.

BRÜHL 1990 = Carlrichard Brühl, *Deutschland – Frankreich. Die Geburt zweier Völker*, Köln/Wien 1990.

CLAVADETSCHER 1994 = Otto P. Clavadetscher, *Rätien im Mittelalter: Verfassung, Recht, Notariat. Ausgewählte Aufsätze. Festgabe zum 75. Geburtstag*, hg. von Urs Brunold und Lothar Deplazes, Disentis/Sigmaringen 1994.

COING 1973 = Helmut Coing, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 1: Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung (Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte)*, München 1973.

COSTAMAGNA 1989 = Giorgio Costamagna, *Il notariato nell’Italia settentrionale durante i secoli XII e XIII*, in: *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática Valencia 1986, vol. 2 (Papers i Documents 7)*, Valencia 1989, 991-1008.

⁷² Per l’aspetto medievale delle genealogie come perno di legittimazione e auto-rappresentazione di potere, dominio e prestigio si veda lo stimolante lavoro di KELLNER 2004.

- CRIVELLARI/SANDL 2003 = Fabio Crivellari/Marcus Sandl, Die Medialität der Geschichte. Forschungsstand und Perspektiven einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Geschichte und Medienwissenschaften, in: Historische Zeitschrift 277 (2003), 619-654.
- DEVROEY 2001 = Jean-Pierre Devroey, The Economy, in: Rosamund McKitterick (Hg.), The Early Middle Ages: Europe 400-1000 (The Short Oxford History of Europe), Oxford 2001, 97-129.
- DILCHER 1978 = Gerhard Dilcher, Langobardisches Recht, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 2, Berlin 1978, 1607-1618.
- DOLEZALEK 1984 = Gero Dolezalek, ‚Professio iuris‘, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, Berlin 1984, 2030-2031.
- ECKHARDT 1953 = Karl August Eckhardt (Hg.), Die Gesetze des Karolingerreiches 714-911, Bd. 1: Lex Salica. Recensio Pippina, Weimar 1953.
- ECKHARDT 1966 = MGH LL nationum Germanicarum 5/1 (ed. Karl August Eckhardt), Hannover 21966.
- ERHART/KLEINDINST 2004 = Peter Erhart/Julia Kleindinst, Urkundenlandschaft Rätien (ÖAW, phil.-hist. Kl., Denkschriften 319), Wien 2004.
- ESPAGNE 2003 = Michel Espagne, Der theoretische Stand der Kulturtransferforschung, in: Wolfgang Schmale (Hg.), Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert (Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit 2), Innsbruck/Wien/München/Bozen 2003, 63-75.
- FAUSSNER 1997 = Hans Constantin Faussner, Die ersten Jahrhunderte der Regio Boioarica aus rechtshistorischer Sicht (Studien zur Rechts-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte 17), Sigmaringen 1997.
- FICHTENAU 1971 = Heinrich Fichtenau, Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 23), Wien/Köln/Graz 1971.
- GALETTI 1994 = Paola Galetti, Le strutture insediative nelle legislazioni „barbariche“, in: Gian Pietro Brogiolo (a cura di), Edilizia residenziale tra V e VIII secolo. 4° Seminario sul tardoantico e l'altomedioevo in Italia centrosettentrionale (Documenti di archeologia 4), Padova 1994, 15-23.
- GAMILLSCHEG 1935/70 = Ernst Gamillscheg, Romania Germanica. Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreiches, 3 Bde. (Grundriß der germanischen Philologie 11), 2. Aufl., Berlin 1935-1970.
- GOLDMANN 1914 = Emil Goldmann, ‚Cartam levare‘, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 35 (1914), 1-59.
- HÄGERMANN 2004a = Dieter Hägermann u. a. (Hg.), Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 41), Berlin/New York 2004.
- HÄGERMANN 2004b = Dieter Hägermann, Wandel in Technik und Gesellschaft: Neuansatz und Verlust, Angleichung und Transformation im Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter, in: HÄGERMANN 2004a, 491-503.
- HÄGERMANN/SCHNEIDER 1991 = Dieter Hägermann/Helmuth Schneider, Landbau und Handwerk 750 v. Chr. bis 1000 n. Chr. (Propyläen Technik-Geschichte 1), Berlin 1991.
- HEITMEIER 1999 = Irmtraut Heitmeier, Zur Kontinuität der Raumorganisation in Nordtirol von der Spätantike bis ins hohe Mittelalter, in: Rainer Loose/Sönke Lorenz (Hg.), König, Kirche, Adel. Herrschaftsstrukturen im mittleren Alpenraum und seinen Nachbarräumen (6.-13. Jahrhundert). Vorträge der wissenschaftlichen Tagung, Bildungshaus Schloß Goldrain/Vinschgau, 17.-21. Juni 1998, Lana 1999, 267-289.
- HEITMEIER 2003 = Irmtraut Heitmeier, Der Ritten im frühen Mittelalter, in: Tiroler Heimat 67 (2003), 29-48.
- HEITMEIER 2005 = Irmtraut Heitmeier, Das Inntal. Siedlungs- und Raumentwicklung eines Alpentales im Schnittpunkt der politischen Interessen von der römischen Okkupation bis in die Zeit Karls des Großen. Studien zur Frühgeschichte des historischen Tiroler Raumes 1 (Schlern-Schriften 324), Innsbruck 2005.

- HENNIG 2004 = Joachim Hennig, Germanisch-romanische Agrarkontinuität und -diskontinuität im nordalpinen Kontinentaleuropa – Teile eines Systemwandels? Beobachtungen aus archäologischer Sicht, in: HÄGERMANN 2004a, 396-435.
- HEUBERGER 1932 = Richard Heuberger, Rätien im Altertum und Frühmittelalter. Forschungen und Darstellung (Schlern-Schriften 20), Innsbruck 1932, Nachdr. Aalen 1971.
- HOBSBAWM/RANGER 2003 = Eric J. Hobsbawm/Terence Ranger, The Invention of Tradition, 11. Aufl., Cambridge 2003.
- HUTER 1934/35 = Franz Huter, Das Urkundenwesen Deutschsüdtirols vor dem Jahre 1200. Ein Überblick über die verbreiteten Urkundenarten und ihre Entwicklung, in: Tiroler Heimat 7/8 (1934/35), 183-213.
- HUTER 1936 = Franz Huter, Der sogenannte Vigiliusbrief. Ein Beitrag zur Geschichte des älteren Urkundenwesens der Bischöfe von Trient, in: Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 50 (1936), 35-72.
- JAHN 1991 = Joachim Jahn, Ducatus Baiuvariorum. Das bairische Herzogtum der Agilolfinger (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 35), Stuttgart 1991.
- JARNUT 1991 = Jörg Jarnut, Bozen zwischen Langobarden, Bayern und Franken, in: Bozen von den Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern. Berichte über die internationale Studententagung der Stadtgemeinde Bozen / Bolzano dalle origini alla distruzione delle mura. Atti del convegno internazionale di studi, Schloß Maretsch April 1989, Bozen/Bolzano 1991, 135-141.
- JOHANEK 1977 = Peter Johaneck, Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde, in: Peter Claasen (Hg.), Recht und Schrift im Mittelalter (Vorträge und Forschungen 23), Sigmaringen 1977, 131-162.
- KAISER 1998 = Reinhold Kaiser, Churrätien im frühen Mittelalter. Ende 5. bis Mitte 10. Jahrhundert, Basel 1998.
- KAISER 2000 = Reinhold Kaiser, Das Frühmittelalter (Ende 5. bis Mitte 10. Jahrhundert), in: Handbuch der Bündner Geschichte, Bd. 1: Frühzeit bis Mittelalter, Chur 2000, 99-137.
- KAISER 2004 = Reinhold Kaiser, Die Burgunder (Urban Taschenbuch 586), Stuttgart 2004.
- KASTEN u. a. 1998 = Ingrid Kasten u. a. (Hg.), Transferts culturels et histoire littéraire au Moyen âge, Sigmaringen 1998.
- KELLNER 2004 = Beate Kellner, Ursprung und Kontinuität. Studien zum genealogischen Wissen im Mittelalter. München 2004.
- KOLLMANN 2004 = Cristian Kollmann, Alte und neue Überlegungen zum Namen Brixen, in: Barbara Fuchs u. a. (Hg.), Brixen 1: Die Geschichte, Bozen 2004, 13-27.
- KOTTJE 1986 = Raymund Kottje, Die Lex Baiuvariorum – das Recht der Bayern, in: MORDEK 1986, 9-23.
- KOTTJE 1987 = Raymund Kottje, Zum Geltungsbereich der Lex Alamannorum, in: BEUMANN/SCHRÖDER 1987, 359-377.
- KREMER 2004 = Dieter Kremer, Der Begriff Romanisch und romanische Volksbegriffe, in: HÄGERMANN 2004a, 35-60.
- KUCHENBUCH 1997 = Ludolf Kuchenbuch, ‚Potestas‘ und ‚Utilitas‘. Ein Versuch über Stand und Perspektiven der Forschung zur Grundherrschaft im 9.-13. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 265 (1997), 117-146.
- KUCHENBUCH 2002 = Ludolf Kuchenbuch, Feudalismus. Versuch über die Gebrauchsstrategien eines wissenspolitischen Reizworts, in: Natalie Fryde u. a. (Hg.), Die Gegenwart des Feudalismus (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 173), Göttingen 2002, 293-323.
- LANGE 1997 = Hermann Lange, Römisches Recht im Mittelalter, Bd. 1: Die Glossatoren, München 1997.
- LEROY 2004 = Esther Leroy, Konstruktionen des Germanen in bildungsbürgerlichen Zeitschriften des deutschen Kaiserreichs (Imaginatio borealis. Bilder des Nordens 6), Frankfurt 2004.
- LOOSE 1976 = Rainer Loose, Siedlungsgenese des oberen Vintschgau. Schichten und Elemente des thesesianischen Siedlungsgefüges einer Südtiroler Paßregion (Forschungen zur deutschen Landeskunde 208), Trier 1976.

- MANARESI 1955 = Cesare Manaresi (a cura di), *I Placiti del "Regnum Italiae"*, vol. 1: a. 776-945 (Fonti per la storia d'Italia 92), Roma 1955.
- MCKITTERICK 1989 = Rosamund McKitterick, *The Carolingians and the Written Word*, Cambridge 1989.
- MCKITTERICK 2002 = Rosamund McKitterick, Buch, Schrift, Urkunden und Schriftlichkeit in der Karolingerzeit, in: POHL/HEROLD 2002, 97-112.
- MEYER-MARTHALER 1966 = Elisabeth Meyer-Marthaler (Hg.), *Lex Romana Curiensis* (Sammlung schweizerischer Rechtsquellen 15/1), Aarau ²1966.
- MOESER 1932 = Karl Moeser, Beiträge zur Geschichte der rätoromanischen Urkunde in Tirol, in: Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum 12 (1932), 267-301.
- MORDEK 1986 = Hubert Mordek (Hg.), Überlieferung und Geltung normativer Texte des frühen und hohen Mittelalters. Vier Vorträge, gehalten auf dem 35. Deutschen Historikertag 1984 in Berlin (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 4), Sigmaringen 1986.
- NEHLSSEN 1972 = Hermann Nehlsen, Sklavenrecht zwischen Antike und Mittelalter. Germanisches und römisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen, Göttingen 1972.
- OBERMAIR 2004 = Hannes Obermair, Macht, Herrschaft, Kultur im Tiroler Alpenraum des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Helmut Stampfer (Hg.), Romanische Wandmalerei im Alpenraum. Wissenschaftliche Tagung, 16.-20. Okt. 2001, Bildungshaus Schloss Goldrain (Veröffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes 4), Bozen 2004, 11-24.
- POHL 1998 = Walter Pohl, Telling the Difference – Signs of Ethnic Identity, in: Walter Pohl/Helmut Reimitz (Hg.), *Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic Communities*, 300-800 (The Transformation of the Roman World 2), Leiden/New York/Köln 1998, 17-69.
- POHL 2001 = Walter Pohl, *Leges Langobardorum*, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Bd. 18, Berlin/New York 2001, 208-213.
- POHL 2004 = Walter Pohl, Vom Nutzen des Germanenbegriffs zwischen Antike und Mittelalter: eine forschungsgeschichtliche Perspektive, in: HÄGERMANN 2004a, 18-34.
- POHL/HEROLD 2002 = Walter Pohl/Paul Herold (Hg.), Vom Nutzen des Schreibens. Soziales Gedächtnis, Herrschaft und Besitz im Mittelalter (ÖAW, phil.-hist. Kl., Denkschriften 306), Wien 2002.
- PRINZ 2004 = Friedrich Prinz, Von den geistigen Anfängen Europas. Der Kulturtransfer zwischen christlicher Spätantike und Frühmittelalter, in: HÄGERMANN 2004a, 1-18.
- REDLICH 1886 = Oswald Redlich (Hg.), *Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen vom 10. bis in das 14. Jahrhundert* (Acta Tirolensia 1), Innsbruck 1886, Nachdr. Aalen 1973.
- REDLICH 1911 = Oswald Redlich, *Die Privaturkunden des Mittelalters* (Urkundenlehre 3 = Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte 4), München/Berlin 1911, Nachdr. München 1969.
- Regesta Imperii I/3/1 = J. F. Böhmer, *Regesta Imperii I/3/1: Die Karolinger im Regnum Italiae 840-887* (888), bearb. von Herbert Zielinski, Köln/Wien 1991.
- RIEDMANN 1990 = Josef Riedmann, Mittelalter, in: Josef Fontana u. a., *Geschichte des Landes Tirol*, Bd. 1, Bozen ²1990, 291-698.
- SCHERMAIER 2001 = Martin Schermaier, *Leges Romanae*, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Bd. 18, Berlin/New York 2001, 213-215.
- SCHOTT 1974 = Clausdieter Schott, Pactus, Lex und Recht, in: Wolfgang Hübner (Hg.), *Die Alemannen in der Frühzeit* (Veröffentlichungen des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 34), Bühl/Baden 1974, 135-168.
- SCHOTT 1979 = Clausdieter Schott, Recht und Gesetzgebung bei den Alamannen, Burgundern und Langobarden (Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz 6), Basel 1979.
- SCHOTT 1993 = Clausdieter Schott, *Lex Alamannorum. Das Gesetz der Alemannen: Text – Übersetzung – Kommentar zum Faksimile aus der Wandalgarius-Handschrift Codex Sangallensis 731* (Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft Augsburg 5b), Augsburg 1993.
- SCHWIND 1926 = MGH LL nationum Germanicorum 5/2 (ed. Ernst v. Schwind), Hannover 1926.

- SIEMS 1978 = Harald Siems, *Lex Baiuvariorum*, in: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* 2, Berlin 1978, 1887-1901.
- SOLIVA 1987 = Claudio Soliva, *Römisches Recht in Churrätien*, in: *Jahrbuch der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden* 117 (1987), 189-206.
- SPARBER 1927 = Anselm Sparber, *Die Quartinus-Urkunde von 827/828*, in: *Festschrift zu Ehren Konrad Fischnalers (Schlern-Schriften 12)*, Innsbruck 1927, 176-185.
- Tiroler Urkundenbuch I/1-3 = Franz Huter (Bearb.), *Tiroler Urkundenbuch, I. Abt.: Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus*, 3 Bde., Innsbruck 1937-1957.
- TJÄDER 1955 = Jan Olof Tjäder (Hg.), *Nichtliterarische lateinische Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, 2 Bde., Stockholm 1955.
- VOLTELINI 1898 = Hans v. Voltelini, *Zur Geschichte des ehelichen Güterrechtes in Tirol. Eine rechtshistorische Skizze*, in: *Festgaben zu Ehren Max Büdinger's von seinen Freunden und Schülern*, Innsbruck 1898, 331-364.
- VOLTELINI 1899 = Hans v. Voltelini (Hg.), *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des 13. Jahrhunderts*, Tl. 1 (*Acta Tirolensia* 2), Innsbruck 1899, Nachdr. Aalen 1973.
- VOLTELINI 1901 = Hans v. Voltelini, *Spuren des rätoromanischen Rechtes in Tirol*, in: *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 6* (1901), 145-171.
- WICKHAM 2004 = Chris Wickham, *Per uno studio del mutamento socio-economico di lungo termine in Occidente durante i secoli V-VIII (Quaderni DPM: Dottorato 1)*, Bologna 2004.
- WOLFRAM 1985 = Herwig Wolfram, *Ethnogenesen im frühmittelalterlichen Donau- und Ostalpenraum (6. bis 10. Jahrhundert)*, in: *BEUMANN/SCHRÖDER 1985*, 97-151.
- WOLFRAM 1995 = Herwig Wolfram, *Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 31)*, Wien/München 1995.